

# Casi di morale nel ministero della riconciliazione e nella direzione spirituale

**Mauro Cozzoli**

Il tema, oggetto di riflessione, concerne la mediazione, il passaggio dalla norma oggettiva al giudizio di coscienza. La norma è universale. Essa vale per tutti, in generale. Come s'esprime la morale classica, *valet ut in pluribus*, nella maggior parte dei casi. Ma l'agire è sempre personale e particolare: è l'atto di un soggetto nell'*hic et nunc* (qui e ora) di una situazione, molte volte unica e irripetibile. La coscienza della persona conosce e accoglie la norma nella sua valenza oggettiva e la applica alla situazione soggettiva e particolare. Quest'applicazione è una mediazione dalla coscienza fondamentale alla coscienza particolare. La coscienza fondamentale è "la dimora del bene" nelle sue espressioni normative: valori, principi primi e principi derivati, precetti e leggi. La coscienza particolare è la traduzione del bene in un "giudizio di azione", in una situazione determinata e concreta. Non sono due coscienze ma due aspetti e funzioni dell'unica coscienza: la coscienza del bene che si fa giudizio e decisione di azione da compiere. In questo giudizio – «giudizio ultimo concreto»<sup>1</sup> – da essa elaborato ed enunciato, la coscienza assolve il suo ruolo normativo: diventa «norma prossima di moralità»<sup>2</sup>, «ultima norma in situazione»<sup>3</sup>. Come ogni norma, essa obbliga e va ubbidita.

Noi sacerdoti come *maestri di verità e bontà morale*, dobbiamo conoscere e insegnare le norme etiche nella loro validità per tutti. In questo, istruiti dal magistero e dalla teologia morale. Come *direttori di coscienze e ministri del sacramento della penitenza* siamo chiamati a considerare (consigliare, valutare, giudicare) gli atti compiuti o da compiere da parte di singoli soggetti. In questa considerazione corriamo due rischi opposti, entrambi da evitare: il rischio dell'oggettivismo della norma e il rischio del soggettivismo della coscienza. L'oggettivismo per sbilanciamento della morale sulla norma, il soggettivismo sulla coscienza. Il primo, incurante della singolarità del soggetto e della situazione in cui agisce: la norma vale indifferentemente per tutti; per cui la coscienza ripete nel particolare ciò che la norma dice in generale. Il secondo incurante della verità e obbligatorietà della norma: questa esprime un ideale di azione, indica una direzione di massima, non incide in situazione, dove vale il giudizio autonomo e pragmatico della coscienza, per ciò stessa arbitra del *faciendum*. Nell'uno e nell'altro caso è alienato il ruolo mediatore della coscienza: nel primo per appiattimento della coscienza sulla norma, nel secondo su se stessa.

L'attenzione – come direttori di coscienze e ministri del sacramento della penitenza – all'agire situazionale e concreto delle persone deve essere portata al duplice livello della volontarietà e del giudizio di coscienza. Al primo livello, prenderemo in considerazione le condizioni di moralità di un atto. Al secondo, gli elementi di moralità, con particolare riguardo alle circostanze. Presteremo attenzione quindi alla coscienza erronea. Concluderemo con alcuni principi di decisione e azione pratica.

## **I. Livello di volontarietà**

Dire volontarietà è dire la libertà con cui un soggetto agisce. Essa è data dalle facoltà spirituali della persona: il conoscere e il volere, ovvero la consapevolezza e il consenso. Volontario è l'atto conosciuto e voluto: compiuto sapendo che cosa si fa e volendolo fare. Involontario è l'atto compiuto per ignoranza e costrizione. Il primo ha valenza morale (nel senso di atto eticamente rilevante), il secondo pre-morale (atto eticamente irrilevante)<sup>4</sup>. Dicendo che l'atto morale è l'atto volontario si evidenzia la componente volitiva.

---

<sup>1</sup> Giovanni Paolo II, Enciclica *Veritatis splendor* circa alcune questioni fondamentali dell'insegnamento morale della Chiesa, 6 agosto 1993, 63.

<sup>2</sup> Giovanni Paolo II, Enciclica *Veritatis splendor*, d. c., 59.60.

<sup>3</sup> Così la diceva D. Capone: cf *L'uomo è persona in Cristo*, EDB, Bologna 1973, 175-178.

<sup>4</sup> Qui l'atto morale è l'atto volontario, definito dalle condizioni di moralità (il conoscere e il volere); il cui contrario è l'atto involontario, pre-morale. Diverso dall'atto morale come atto buono, definito dagli elementi costitutivi della moralità (l'oggetto, le circostanze, l'intenzione); il cui contrario è l'atto cattivo, im-morale.

Senza con questo sminuire la componente cognitiva. La volontà, infatti, è inscindibile dalla conoscenza nel definire la libertà e con essa il *pneuma* (lo spirito) della persona. Il conoscere è preconditione del volere: *nihil volitum nisi praecognitum*. Senza conoscenza il volere è cieco. Il bene, oggetto della volontà, deve essere vero<sup>5</sup>. Ma a dire la verità del bene è il conoscere dell'intelligenza. Volontario è dunque l'atto voluto sapendo ciò che si vuole.

Nell'attenzione al soggetto, occorre accertare anzitutto la volontarietà dell'atto, valutandone il grado e il tipo.

1. Tra un tutto di volontarietà (atto perfettamente volontario) e un niente (totalmente involontario) vi sono i gradi intermedi: *l'atto può essere più o meno volontario*. Dipende dal grado di conoscenza e di consenso con cui un soggetto agisce<sup>6</sup>. Occorre per questo considerare i condizionamenti del conoscere e del volere. A condizionare il conoscere è l'ignoranza. A condizionare il consenso è la costrizione. Ne consegue che un agire *ignaro* per ignoranza ed errore invincibile (esito di sapere non dovuto), per malinteso o per inavvertenza<sup>7</sup> ed un agire *costretto* per timore, per pressione o per violenza è un agire imperfettamente volontario (dipende dal grado d'ignoranza e/o di costrizione) o semplicemente involontario per carenza totale di conoscenza (non dovuta) e/o di volontà<sup>8</sup>. Un più e un meno di volontarietà può aversi non solo in situazioni in cui un soggetto viene a trovarsi. Si ha anche in rapporto alle età della vita: c'è un meno in un bambino rispetto a un giovane; c'è un più in un adulto rispetto a un ragazzo. Ugualmente dicasi in rapporto a stati mentali più o meno condizionati da malattie e handicap cui un individuo può andare incontro.
2. La volontarietà dell'atto può essere *attuale* o *abituale* (detta anche *virtuale*). Dipende dal tipo di coscienza con cui è deciso e compiuto. Attualmente volontario è l'atto deciso e compiuto con coscienza riflessa: con cognizione e deliberazione esplicita "qui e adesso". Abituale volontario è quello deciso e compiuto con coscienza irriflessa: con cognizione e deliberazione implicita, "senza pensarci", in modo immediato, spontaneo. La cognizione e la deliberazione ci sono ma non emergono alla coscienza "qui e adesso": perdura un conoscere e volere precedente o abituale, che la persona non ha mai ritrattato. E' qui la volontarietà di un atto virtuoso, procedente cioè dalla virtù, come pure di un atto procedente dal vizio. La virtù suscita la fedeltà, la quale rende permanente l'atto di libertà e perciò del conoscere e del volere che sta alla base. La stessa cosa deve dirsi, all'incontrario, del vizio. Così, per esempio, attualmente volontario è l'atto espressamente deliberato dalla coscienza di aiutare un bisognoso. Abituale volontario è l'atto spontaneo di soccorrere un bisognoso, attuato con consapevolezza e decisione irriflessa, senza cioè espressa deliberazione, sulla base della virtù (l'amore, la carità, la generosità, la misericordia) che muove ad agire o di una deliberazione antecedente ed ancora permanente. Un esempio di segno negativo: attualmente volontaria è la parolaccia consapevolmente pronunciata qui e ora; abituale volontaria è quella detta senza pensarci, a motivo del vizio acquisito e di cui non si fa nulla per superarlo. Dal che si evince come ogni atto compiuto per virtù o per vizio – sotto la spontaneità dell'uno o dell'altro – è da dirsi abituale volontario: in essi è operante un conoscere e un volere diventati *habitus* di un bene o di un male, un conoscere e un volere diventati abituali.
3. Gli effetti di un atto possono essere *direttamente* o *indirettamente* volontari. Direttamente volontario è l'effetto inteso e perseguito dal soggetto compiendo un atto. Indirettamente

---

<sup>5</sup> *Bonum et verum convertuntur*: il bene e il vero si danno insieme, si co-implicano.

<sup>6</sup> La conoscenza concerne l'atto e nella sua entità fisica e nella sua qualità morale. Si tratta cioè di sapere in che cosa realmente consiste un'azione e qual è il significato etico: conoscere, per esempio, che la sterilizzazione antiprocreativa non è un intervento terapeutico ma una menomazione dell'integrità fisica di una persona ed eticamente illecita; che l'aborto è azione soppressiva di una vita umana e moralmente cattiva. Oltre la scienza, la conoscenza comprende anche l'avvertenza: l'attenzione con cui un atto è compiuto.

<sup>7</sup> L'ignoranza e l'errore denotano assenza di scienza; l'inavvertenza invece assenza di attenzione.

<sup>8</sup> Particolare attenzione va prestata ai condizionamenti esercitati oggi da opinioni, mentalità, *ethos*, *habitat* culturali, ad opera soprattutto dei potenti mezzi di diffusione e persuasione di massa; come pure alle coazioni interne d'ordine psichico e di natura subconscia messi in luce della psicologia moderna (cf J. Fuchs, *Essere del Signore*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1981, 274).

volontario è un secondo effetto o conseguenza dello scopo/effetto direttamente voluto. La distinzione è di peculiare rilevanza per gli atti a doppio effetto, uno buono e l'altro cattivo, in ordine alla permissività etica di quest'ultimo. Distinzione alla base del "principio del duplice effetto" – detto anche "principio del volontario indiretto" – secondo cui un atto con due effetti, uno buono l'altro cattivo, si può compiere se l'effetto cattivo non costituisce né il fine dell'atto, né il mezzo per conseguire il fine buono: costituisce un secondo fine, previsto sì ma non voluto, semplicemente tollerato come conseguenza inevitabile<sup>9</sup>. Non costituendo né il fine oggettivo dell'atto né il fine soggettivo dell'agente, l'effetto cattivo non entra nel costitutivo etico dell'atto. Come tale non costituisce un male morale ma solo fisico. L'atto – specificato dal suo fine diretto (oggetto proprio), che è anche quello inteso e voluto dall'agente – è moralmente buono e volontario. L'effetto cattivo è indiretto: come tale ininfluenza sulla moralità dell'atto.

4. In rapporto alla volontarietà si definisce e si misura altresì la responsabilità di un atto. Ciascuno risponde delle conseguenze di un atto: queste le sono riconosciute come meriti o imputate come colpe. Sotto il profilo della responsabilità la volontarietà può essere "in sé" o "in causa". Volontario "in sé" è l'atto compiuto con consapevolezza e consenso in atto: l'azione è responsabile nel suo svolgersi. Degli effetti che produce il soggetto risponde "qui e ora". Volontario "in causa" invece è l'atto carente o privo di consapevolezza e consenso nel suo svolgersi, ma delle cui conseguenze l'agente è responsabile per così dire "a monte": là dove e quando egli ha posto le premesse del loro verificarsi. Tali conseguenze sono a lui imputabili a motivo di azioni o omissioni pregresse, compiute in modo consapevole e deliberato, da cui l'effetto procede come da causa. Sono consapevolezza e deliberazioni "a monte" o "alla base", dove l'atto è realmente cominciato o affonda le sue radici. Gli effetti cattivi di un'azione senza consapevolezza e deliberazione "in sé" possono risultare volontari e imputabili "in causa" in ragione di ignoranze e disattenzioni vincibili, di cattive disposizioni, abitudini e vizi deliberatamente acquisiti ed in cui altrettanto deliberatamente si permane, in ragione di negligenze, trascuratezze, intemperanze, accidie o pigrizie. Queste mancanze costituiscono causa volontaria di azioni prive di cognizione e decisione nel loro svolgimento, ma consapevoli e volute o anche solo tollerate nella loro origine. Così, per esempio è volontario "in sé" un incidente stradale per consapevole e deliberato eccesso di velocità. È volontario "in causa" l'incidente stradale in stato di ebbrezza o per ignoranza del codice della strada. Degli effetti cattivi dell'incidente si è responsabili e colpevoli prima: rispettivamente nell'atto di ubriacarsi e di non darsi cura della conoscenza delle norme stradali. Del sonno che lo sorprende e delle sue conseguenze – è un altro esempio – un soggetto può essere imputato "in causa": là dove e quando ha preferito spendere il tempo del doveroso riposo in divertimenti o inezie.

Da quanto detto si evince come soltanto il male compiuto in modo volontario e diretto – e in misura di esso – è peccato. Il male involontario e indiretto non è peccato.

## **II. Livello di giudizio di coscienza**

Nell'attenzione al soggetto, oltre la volontarietà/involontarietà (la rilevanza morale) di un atto, occorre valutarne la bontà/cattiveria (la qualità morale). Un atto, considerato in se stesso, in astratto, è qualificato moralmente dall'oggetto suo proprio (*finis operis*)<sup>10</sup>. Considerato in rapporto a un soggetto agente in una situazione, entrano in valutazione anche le circostanze. Queste sono costituite dall'insieme degli elementi

---

<sup>9</sup> Un atto è moralmente qualificato dal suo oggetto. Nel caso in cui l'effetto cattivo non entra nel costitutivo morale dell'atto, così da modificarne l'essenza, rimane eticamente irrilevante. Come tale il male che esso configura non è morale (e perciò un peccato), ma fisico e perciò permissibile. Qui l'effetto cattivo non è «un elemento determinante dell'oggetto morale dell'atto», "non tocca l'oggetto morale dell'azione, ma gli sopraggiunge per accidens» (R. Garcia De Haro, *La vita cristiana. Corso di Teologia Morale fondamentale*, Ares, Milano 1995, 290).

<sup>10</sup> *Fiinis operis* è il fine immanente all'atto. Diverso dal *finis operantis*: il fine inteso dal soggetto agente, l'intenzione con cui una persona compie l'atto. Secondo l'oggetto (*finis operis*), l'atto può essere buono, cattivo o indifferente.

contingenti (*circum-stantiae*) che concorrono a determinare una situazione: persone, cose, tempi, luoghi, mezzi, obiettivi, implicazioni. Con terminologia classica sono così enunciabili: *quis* (chi), *quid* (che cosa), *ubi* (dove), *quibus auxiliis* (con quali mezzi), *cur* (perché), *quomodo* (come), *quando* (quando). Le circostanze possono essere sostanziali o accidentali.

**1. Circostanze sostanziali** – Le circostanze sostanziali sono elementi che trasformano l'atto (*circumstantiae mutantem speciem acti*). Esse incidono sull'oggetto – il *finis operis* dell'atto - al punto da cambiarlo. Così da trovarci in presenza di un atto diverso, totalmente altro. Non considerare questa diversità significa essere indotti in errore nella valutazione dell'atto: valutare un atto per un altro; oppure dover ammettere *epicheie* e mali minori o permettere mali che non hanno giustificazioni. Ecco alcuni esempi di circostanze che incidono in maniera sostanziale sull'atto al punto da cambiarlo. Non dire la verità a un aggressore non è bugia: è atto di tutela di un innocente. Occultare la verità per evitare il panico in un assembramento di persone non è mentire: è atto di protezione civile. Fare violenza a un aggressore per legittima difesa non è ritorsione: è atto di tutela di un innocente. Usare la pillola anovulatoria per regolare il ciclo mestruale non è contraccezione: è atto terapeutico; per consentire una gara sportiva è atto di decondizionamento fisiologico; per impedire le conseguenze procreative di uno stupro è atto di legittima difesa. Privare di un'arma o non restituirla a un malintenzionato oppure sottrarre la droga a un tossicodipendente non è appropriazione di bene altrui: è atto di prevenzione di un delitto, il primo, di tutela della salute, il secondo. Limitare la libertà fisica, dopo regolare processo, di un colpevole di reato non è repressione: è atto di giustizia penale. Asportare un tessuto o un organo malato o causa di malattie non è manomissione dell'integrità fisica: è atto curativo. Praticare una sterilizzazione per curare non è intervento antiprocreativo: è atto terapeutico. Appropriarsi di un bene altrui in caso di estremo bisogno non è furto: è atto di sopravvivenza. Dare un embrione soprannumerario a una gestante non è consenso alla fecondazione extracorporea: è atto d'amore per la vita. Dare in adozione un bambino a un *single* di provata rettitudine e capacità, in assenza di una famiglia disposta ad accoglierlo, non è disconoscere il valore educativo del matrimonio e della famiglia: è atto d'amore per il bambino. Usare il preservativo nell'atto coniugale allo scopo di raccogliere il liquido spermatico per finalità diagnostiche o di inseminazione artificiale all'interno della coppia non è contraccezione: è atto medico-curativo, il primo, di aiuto alla procreazione, il secondo. Il male eventuale che in questi casi si produce è un male fisico. Non è né un male morale, eticamente insostenibile. Né un male minore, che sarebbe pur sempre un male morale, come tale illecito e da evitare. Non costituisce neppure un'eccezione, una deroga alla legge: il male morale, infatti, deve essere evitato; compierlo è sempre un peccato. In questi casi la legge non è eccepita. Semplicemente qui la legge non vale, non entra in gioco. Si tratta di atti altri, che non cadono sotto la legge proibitiva di un male.

**2. Circostanze accidentali** – Le circostanze accidentali aumentano o diminuiscono la bontà o la malizia di un atto in sé buono o in sé cattivo. Una circostanza buona rende migliore un atto buono. Una circostanza cattiva rende peggiore un atto cattivo. Come pure la prima rende buono, la seconda cattivo un atto indifferente. Le circostanze accidentali incidono altresì sul merito e sulla colpevolezza soggettiva dell'agente. Ad esempio: la bontà e il merito di un atto di generosità variano in rapporto al "quanto" e al "chi" ha donato e "a chi" si è fatto il dono; così come la malvagità e la colpa di un furto variano in rapporto al "quanto" e al "chi" ha rubato o è stato derubato. La bontà e il merito di un perdono variano in rapporto al "che cosa" e al "quante volte" si è perdonato. La malvagità e la colpa di un'offesa variano col tipo di parole usate. La malvagità e la colpa di una maldicenza variano con le persone di cui e a cui si è detto male: per esempio, di un innocente davanti a un giudice.

Sul piano della determinazione e valutazione soggettiva del bene morale e della norma che lo enuncia, con le circostanze occorre considerare anche l'intenzione con cui il soggetto agisce (il *finis operantis*). Relativamente ad atti in sé buoni/cattivi o in sé indifferenti l'intenzione incide nello stesso modo delle circostanze. Va aggiunto che, mentre circostanze e intenzioni cattive rendono cattivo un atto in sé buono, circostanze e intenzioni buone non rendono buono un atto in sé cattivo. Per la bontà di un atto

tutti e tre gli elementi qualificativi della moralità (oggetto, circostanze e intenzione) devono essere buoni. Per la cattiveria invece è sufficiente che uno solo risulti cattivo<sup>11</sup>.

Per una esemplificazione più articolata e attinente al ministero pastorale e ad alcune problematiche più avvertite oggi, riferiamoci alla norma enunciata dall'enciclica *Humanae vitae*: «E' esclusa ogni azione che, o in previsione dell'atto coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si proponga (*intendat*), come scopo o come mezzo, di impedire la procreazione»<sup>12</sup>. L'*Humanae vitae* designa come «intrinsecamente disordine», «intrinsecamente non onesto»<sup>13</sup> non il preservativo, la pillola, il diaframma, il coito interrotto (non delle cose, degli strumenti) ma un'azione umana: contraccettiva è un'azione intesa a impedire le implicazioni procreative di un rapporto sessuale tra persone consenzienti. Ugualmente dicasi, al contrario, dei metodi naturali: l'*Humanae vitae* non dice buoni i metodi naturali, ma l'atto di procreazione responsabile che fa uso di essi. Facciamo degli esempi:

- 1) Una coppia armonica nell'unione d'amore, in cui i coniugi – di comune accordo – fanno ricorso a mezzi contraccettivi
  - ♦ perché non vogliono figli. In questo caso l'atto è cattivo e colpevole. Le persone non vanno assolte. L'atto è tale anche se il risultato anti-procreativo fosse ottenuto facendo ricorso ai metodi naturali.
  - ♦ perché hanno 4 figli e non devono averne di più per seri motivi di salute, oppure per l'irregolare e incurabile ciclo mestruale della donna, o anche per gravi contingenze economiche. L'atto moralmente non cambia, ma le circostanze lo rendono meno cattivo e meno colpevole<sup>14</sup>. Queste persone vanno assolte ed esortate a conformare i loro atti alla norma, in un itinerario di adeguazione e conversione<sup>15</sup>.
- 2) Una coppia disarmonica nell'unione d'amore, con 4 figli, in cui il marito non ha sensibilità morali e impone il rapporto contraccettato alla moglie, la quale – per il bene dei figli e per salvaguardare il bene del matrimonio (l'unione coniugale) – accondiscende, subendo il rapporto contraccettato. L'atto è cattivo e gravemente colpevole nell'uomo; è soggettivamente comprensibile nella donna. Questa donna non agisce bene, ma va sostenuta e incoraggiata, anche sul piano sacramentale. «Anche se mette in atto un comportamento vietato dalla norma, tuttavia non rinuncia ai valori di cui la norma è mediazione»<sup>16</sup>. Essa non vuole ma subisce il rapporto contraccettato, ed è in reale tensione alla piena osservanza della norma, ove il marito rinunci alle sue pretese. Un'esemplificazione più determinata e concreta del caso è quella di marittimi che, lontani da casa

---

<sup>11</sup> *Bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu* – diceva la morale classica.

<sup>12</sup> Paolo VI, Lettera enciclica *Humanae vitae*, 25 luglio 1968, 14.

<sup>13</sup> *Ivi*.

<sup>14</sup> «Se gli atti sono intrinsecamente cattivi, un'intenzione buona o circostanze particolari possono attenuarne la malizia, ma non possono sopprimerla» (Enciclica *Veritatis splendor*, 81). In particolare «le conseguenze prevedibili appartengono a quelle circostanze dell'atto, che, se possono modificare la gravità di un atto cattivo, non possono però cambiarne la specie morale» (VS 77), cioè il suo oggetto. «Quando si tratta di giudicare il comportamento morale soggettivo... è del tutto legittimo prendere nella dovuta considerazione i diversi fattori e aspetti dell'agire concreto della persona, non solo le sue intenzioni e motivazioni, ma anche le varie circostanze della sua vita... E questa situazione soggettiva, *mentre non può mai mutare in "ordine"* ciò che è intrinseco "disordine", *può incidere in vario grado sulla responsabilità* della persona che agisce» (*La norma morale dell'Humanae vitae* e il compito pastorale, Editoriale dell'*Osservatore Romano*, 16 febbraio 1989, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 11, 2149-2151).

<sup>15</sup> Itinerario rispondente alla «"legge della gradualità", o cammino graduale, che non può identificarsi con la "gradualità della legge", come se ci fossero vari gradi e varie forme di precetto nella legge divina per uomini e situazioni diverse» (Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica *Familiaris consortio* circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi, 22 novembre 1981, 14). «E' richiesta una conversione continua, permanente, che, pur esigendo l'interiore distacco da ogni male e l'adesione al bene nella sua pienezza, si attua però concretamente in passi che conducono sempre oltre. Si sviluppa così un processo dinamico, che avanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio e delle esigenze del suo amore definitivo ed assoluto nell'intera vita personale e sociale dell'uomo» (*ivi* 9).

<sup>16</sup> S. Frigato, *Vita in Cristo e agire morale*, o. c., 227

per lungo tempo, al loro ritorno impongono il rapporto contraccettato dalla moglie, la quale – per il bene del matrimonio e della famiglia – sottostà alla pretesa.

- 3) Il caso esemplificato dal Papa nel libro-intervista<sup>17</sup>: il condom usato come profilattico (non come anticoncezionale) da prostituti fuori del matrimonio, in rapporti di prostituzione. Queste persone peccano gravemente contro il sesto comandamento, ma usano responsabilmente il profilattico. Non possiamo dire a queste persone: la morale (nel caso, la norma *dell'Humanae vitae*) vi vieta il condom. Sarebbe come dire: dovete infettare il partner; è meglio essere infettati o infettare il partner che usare il condom<sup>18</sup>. Qui non si tratta (siamo fuori) di un rapporto d'amore aperto alla vita, ma di un rapporto di prostituzione. Certo, sarebbe meglio che queste persone non si prostituissero, ma come dice il Papa: «Questo [cioè a dire la tutela della salute propria o del partner] può essere un primo passo verso una moralizzazione, un primo elemento di responsabilità». Il ricorso al profilattico, «nell'intenzione di diminuire il pericolo di contagio, può rappresentare un primo passo sulla strada che porta ad una sessualità diversamente vissuta, più umana»<sup>19</sup>.

### III. La coscienza erronea

Nell'attenzione al soggetto, occorre considerare *l'ignoranza e quindi l'errore di giudizio* in cui può incorrere la coscienza. L'ignoranza e relativo errore possono essere vincibili o invincibili. Vincibile per mancanza di conoscenza dovuta e perciò colpevole: il soggetto non poteva non sapere, doveva conoscere. Invincibile per mancanza di conoscenza non dovuta e perciò incolpevole: il soggetto non era tenuto a sapere.

---

<sup>17</sup> Benedetto XVI, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010. Un «caso motivato [giustificato]» – lo dice il Papa: «Vi possono essere singoli casi motivati». Nel testo originale tedesco abbiamo «*begründete Einzelfälle*», che tradotto letteralmente significa «giustificati singoli casi» (M. Ronheimer, *Il papa ha voluto portare la discussione in campo aperto*, Intervista al settimanale cattolico degli Stati Uniti «Our Sunday Visitor», riportata in <http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1345909>).

<sup>18</sup> «Sappiamo che alcuni teologi morali sostengono che poiché – eccetto nel caso di partner sessuali sterili – l'effetto dei condom è sempre fisicamente contraccettivo e per questa ragione intrinsecamente cattivo, coloro che li usano necessariamente commettono il peccato della contraccezione, anche se non ne fanno uso per questo scopo. Questo è il motivo per cui essi argomentano che il loro utilizzo rende un atto già immorale ancora peggiore. Ma ciò che papa Benedetto ha detto ora – tenuto conto che non ha voluto restringere il caso alla sola prostituzione omosessuale maschile, nella quale la questione della contraccezione ovviamente non si pone – indebolisce in modo decisivo questa argomentazione. Io penso che la sola via per sfuggire dal bizzarro vicolo cieco a cui portano tali argomentazioni – la tesi, ad esempio, che anche da un punto di vista morale sarebbe meglio per una prostituta essere infettata che utilizzare un condom – è avere ben chiaro che i preservativi, considerati come tali, non sono "intrinsecamente contraccettivi" nel senso di un giudizio morale. È il loro uso, e l'intenzione implicata in questo uso, che determina se l'uso di un condom equivale a un atto di contraccezione» (M. Ronheimer, *Il papa ha voluto portare la discussione in campo aperto*, Intervista citata).

<sup>19</sup> Benedetto XVI, *Luce del mondo*, o.c. 171). «Alcuni hanno interpretato le parole di Benedetto XVI ricorrendo alla teoria del cosiddetto "male minore". Questa teoria, tuttavia, è suscettibile di interpretazioni fuorvianti di matrice proporzionalista (cf Giovanni Paolo II, enciclica *Veritatis splendor*, nn. 75-77). Un'azione che è un male per il suo oggetto, anche se un male minore, non può essere lecitamente voluta. Il Santo Padre non ha detto che la prostituzione col ricorso al profilattico possa essere lecitamente scelta come male minore, come qualcuno ha sostenuto. La Chiesa insegna che la prostituzione è immorale e deve essere combattuta. Se qualcuno, ciononostante, praticando la prostituzione e inoltre essendo infetto dall'Hiv, si adopera per diminuire il pericolo di contagio anche mediante il ricorso al profilattico, ciò può costituire un primo passo nel rispetto della vita degli altri, anche se la malizia della prostituzione rimane in tutta la sua gravità. Tali valutazioni sono in linea con quanto la tradizione teologico-morale della Chiesa ha sostenuto anche in passato» (Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota *Sulla banalizzazione della sessualità – A proposito di alcune letture di "Luce del mondo"*, 21 dicembre 2010). In realtà «quando una persona che già sta compiendo atti immorali usa un preservativo, egli o ella non scelgono propriamente un male minore, ma semplicemente cercano di prevenire un male, il male del contagio. Dal punto di vista del peccatore questo ovviamente significa scegliere un bene: la salute» (M. Ronheimer, *Il papa ha voluto portare la discussione in campo aperto*, Intervista citata).

*La coscienza invincibilmente erronea* è una coscienza soggettivamente vera. Essa obbliga il soggetto a ubbidirle e chiunque altro (confessore compreso) a rispettarla – come insegna san Paolo nel caso delle carni immolate agli idoli (idolotiti) e dei cibi impuri, ritenuti erroneamente dai neo-convertiti dal paganesimo (i neofiti) come realmente sacre le prime e immondi i secondi, e quindi come alimenti da cui astenersi per non contaminarsi (cf 1Cor 8; 10,14-33; Rm 14). Così, ad esempio è in errore invincibile una donna che confessa di usare la spirale o la pillola del giorno-dopo, non avendo mai saputo che l'una e l'altra sono anche abortive. Avremmo errore vincibile invece se quella donna fosse un medico; o se a non sapere fosse il confessore. Non pecca chi ubbidisce alla coscienza invincibilmente erronea, mentre pecca chi le disubbidisce. Chi è in errore vincibile invece pecca comunque, sia che ubbidisca alla propria coscienza (perché non si è curato di conoscenze dovute: la sua ignoranza è colpevole) sia che le disubbidisca (perché agisce contro coscienza).

#### **IV. Alcuni principi di mediazione e valutazione**

Nell'elaborazione del giudizio di azione occorre conoscere e applicare dei principi di mediazione, volti in particolar modo a risolvere casi di conflitto:

1. Il *principio del volontario indiretto*, di cui già detto, per dirimere casi di azioni a doppio effetto, uno buono e l'altro cattivo.
2. Il *principio di legittima difesa*, per dirimere casi di aggressione violenta. Per esso è legittimo difendere con la forza un innocente da un aggressore a condizione che l'aggressione sia in atto (e non in previsione), che si siano espletati tutti i mezzi non violenti o meno violenti di dissuasione, che la violenza difensiva non sia superiore a quella subita.
3. Il *principio di totalità*, detto anche di terapeuticità, in ambito medico-chirurgico. Per esso è lecito sacrificare una parte (un tessuto, un organo malato o causa di malattie) per il bene del tutto (la salute) dell'individuo<sup>20</sup>.
4. Il *principio della occulta compensatio*, per rimediare a un danno subito e non diversamente sanabile. Per esso si può non restituire un bene o non pagare un importo pari al bene o all'importo che un individuo o un ente hanno ingiustamente o erroneamente percepito.
5. Il *principio delle leggi meramente penali*, per il quale una legge positiva umana può non obbligare moralmente ma solo penalmente. Per esso, in caso di comprovata ingiustizia legale – in campo specialmente tributario (nel cui ambito il principio fu elaborato) – disattendere una legge non costituisce colpa morale. In linea di massima, in uno stato democratico e di diritto il principio non trova applicazione.
6. Il *principio di obiezione di coscienza*, per il quale non si può sottostare a una legge positiva umana contraria alla legge naturale. Per essa è affermato il primato della legge morale, e della coscienza che la percepisce, sulla legge positiva, così da sottrarsi agli obblighi immorali di questa.

Quanto al principio di *epikeia* (eccezione), esso vale solo per norme legali (leggi positive umane): norme *istitutive* della moralità degli atti, come ad esempio il codice stradale. Non per norme morali (precetti di legge naturale): norme *non istitutive* della moralità di un'azione, ma che rispecchiano e traducono la bontà o la malizia intrinseca all'azione, il bene o il male che la identifica. Tante volte ci si appella erroneamente all'*epikeia* per eccepire anche norme di legge naturale. Erroneamente perché – come mostrato prima, parlando di circostanze sostanziali – non si tratta di *epikeia* alla norma ma di non vigenza della norma,

---

<sup>20</sup> Principio così enunciato da Pio XII: «Ogni organo particolare è subordinato all'insieme del corpo e deve ad esso sottomettersi in caso di conflitto. Di conseguenza, colui che ha ricevuto l'uso di tutto l'organismo ha il diritto di sacrificare un organo particolare se la conservazione o la funzionalità di questo provocano al tutto organico un danno considerevole, impossibile da evitare altrimenti» (*Ai membri del VI Congresso italiano di urologia*, 8 ottobre 1953, in AAS 45 (1953) 674).

perché una circostanza ha inciso sull'essenza dell'atto trasformandola, così da non rientrare nella norma che si vorrebbe eccepire. Semplicemente quell'atto non è soggetto alla norma<sup>21</sup>.

Circa il principio del male minore, va rilevato che vale solo per il male fisico, non per il male morale. A volte bisogna tollerare dei mali fisici, scegliendo il minor male o danno possibile. Se il male è morale – pur se minore, benché minimo – non si può mai legittimare<sup>22</sup>. Per quanto grande sia il peso e il numero dei beni fisici (utili, piacevoli), essi non si possono conseguire o assicurare al prezzo di un male morale, anche se piccolo, come una semplice bugia, un minimo imbroglio o inganno, una impercettibile falsificazione di dati. Il male morale è il peccato, che non è mai lecito compiere. Peccare moralmente, col consenso cioè della morale, è una contraddizione in termini. Per quanto lieve e veniale, il peccato è sempre immorale. Barattare un bene morale con un bene fisico, subordinare la bontà e la giustizia all'utile e al piacevole è cedere all'utilitarismo e all'edonismo etico, che della morale è la negazione.

## **Conclusione**

La morale si comprende nell'oggettività e universalità del bene e della norma che lo esprime, ma si attua nella soggettività e singolarità della situazione determinata e concreta. L'educatore e direttore di coscienze non limita l'attenzione all'uno o l'altro livello. Ha piuttosto uno sguardo flessibile, capace di farsi istruire e di istruire alla verità morale, e nello stesso tempo di mediarla e di aiutare a mediarla in giudizio di azione. Questi è il pastore sapiente del vangelo, che educa al conoscere operante e illuminante della verità: «Chi opera la verità viene alla luce» (Gv 3,21).

Pubblicato in

“Formare sacerdoti per il terzo Millennio. Riflessioni avent’anni dalla *Pastores dabo vobis*”, M. Cardinali (a cura), Lateran University Press, Città del Vaticano 2012, 71-95

---

<sup>21</sup> «Se in qualche caso sembra che in materia propriamente morale deve essere fatta un'eccezione, ciò accade perché l'azione non rientra affatto nella norma...e allora non si tratta di un'eccezione, ma di una falsa denominazione o di una difettosa comprensione della fattispecie morale. In ambito propriamente morale andrebbe abbandonato il concetto stesso di eccezione, perché esso – se inteso propriamente e con rigore – implicherebbe ammettere che ogni tanto “un po' d'ingiustizia”, “un po' di violenza” o “un po' di lussuria” siano moralmente accettabili» (E. Colom – A. Rodriguez Luno, *Scelti in Cristo per essere santi. Elementi di Teologia Morale Fondamentale*, Apollinare Studi, Roma 1999, 324-325).

<sup>22</sup> «Un'azione che è un male per il suo oggetto, anche se un male minore, non può essere lecitamente voluta» (Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota *Sulla banalizzazione della sessualità – A proposito di alcune letture di “Luce del mondo”*, 21 dicembre 2010).